

STATUTO

L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORNIMPARTE AQ
FRAZ.PALOMBAIA, VIA L'AQUILA 11
Numero REA: AQ - 133831
Codice fiscale: 01960020665
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto rep. 1213	
	STATUTO DELLA SOCIETÀ	
	"L'IMPRONTA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	È costituita la società cooperativa denominata "L'IMPRONTA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L."	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Tornimparte (AQ).	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	

	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. la Società intende	
	perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi	
	troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La società al fine del perseguimento dei suoi scopi può svolgere la propria attività anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.

Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa opera senza finalità lucrative. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali.

Considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come

oggetto le seguenti attività:

- la gestione di aziende agricole, riserve naturali, laboratori artigianali, e al fine di cui sopra, bar, ristoranti, mense, attività commerciali, spacci aziendali, stabilimenti balneari;

- la manutenzione del verde e le attività di forestazione; la gestione di servizi per conto di enti pubblici e privati; raccolta e smaltimento rifiuti, servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, antincendio, gas metano e condizionamento civili e industriali;

- montaggio e smontaggio scaffalature, riordino, spolveratura, conservazione e custodia archivi;

- servizi di vigilanza, custodia e guardiania;

- gestione di palestre e impianti sportivi;

- attività di recapito e trasporto corrispondenza;

- la gestione di servizi di trasporto merci in conto proprio e per conto terzi; la gestione di servizi di trasporto persone mediante linee di trasporto urbano ed extra-urbano, servizi di trasporto scolastico anche per conto dei Comuni, attivita' di noleggio con conducente mediante autovetture, minibus ed autobus; gestione di servizi turistici; il miglioramento delle condizioni lavorative femminili, in armonia con la normativa nazionale in materia di pari

opportunità tra donne e uomini nei posti di lavoro (legge n. 125/1991).

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immo-biliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere ed aderire a consorzi, e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi, economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della societa' cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da

offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La società, comunque, si inibisce espressamente il compimento di funzioni riservate in modo esclusivo dalla legge agli iscritti agli albi professionali e dovrà avvalersi, qualora sia necessario per i servizi suddetti, di

	professionisti all'uopo abilitati ed iscritti negli appositi	
	albi.	
	Restano espressamente escluse tutte le attività vietate dalla	
	legge o da questa espressamente riservate a diversi tipi di	
	società.	
	La società potrà beneficiare di tutte le agevolazioni di	
	carattere finanziario, fiscale, assicurativo e previdenziale	
	previste da leggi europee, nazionali e regionali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano	
	l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della	
	cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	

	funzionamento della società.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci in
	conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e
	successive modificazioni.
	- Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori
	ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse
	alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.
	Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del
	numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo
	di uno (1) anno il nuovo socio è ammesso a godere i diritti
	che spettano agli altri soci cooperatori.
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il
	Consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei
	rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o

	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di
	tre soci.
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese
	identiche o affini con quella della cooperativa.
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie
	sopraindicate.
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime
	categorie.
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto
	previsto dall'art. 2476 c.c.
	ART. 8
	PROCEDURA DI AMMISSIONE
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:
	Se persona fisica:
	- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome,
	luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di
	studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti
	telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un
	documento valido di riconoscimento.
	Se persona giuridica:
	- denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, i

dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, allegando la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede

	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
	Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
	ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della
	sua prossima successiva convocazione.
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
	all'ammissione dei nuovi soci.
	ART. 9
	QUOTE
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 25,00
	(venticinque virgola zero zero).
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che
	stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta
	del Consiglio di amministrazione.
	I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura, crediti ed ogni entità suscettibile
	di valutazione economica.

	ART. 10	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	ART. 11	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	

cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni
che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la
società, non può agire esecutivamente sulla quota del
medesimo.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione
della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che
cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa
per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi
per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non
versata.

In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi
eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del
Codice civile.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal
presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che
non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto

	costitutivo;
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
	e) la revoca dello stato di liquidazione;
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste
	dall'atto costitutivo;
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci
	a norma dell'art. 2468 4° comma, c.c.
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi
	sociali.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
	raccomandata alla società.
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto
	sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	ART. 14
	ESCLUSIONE
	L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei
	confronti del socio:

16 di 37

	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	ART. 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del

	socio defunto;
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.
	ART. 18
	CAPITALE SOCIALE
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del Codice civile.

20 di 37

	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci ordinari.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque, l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.	
	ART. 21	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	

corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento).

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22

ORGANI DELLA SOCIETA'

La società cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

	b) Consiglio di amministrazione	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 24	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute presso la sede sociale salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o 180 (centoottanta) nei casi previsti dalla legge e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (esempio: a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	

ART. 25

Spetta all'Assemblea:

- 24 di 37

	amministratori e dei sindaci;
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla
	legge alla sua competenza.
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
	almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne
	abbiano fatto richiesta.
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%
	(cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti spettanti alla
	totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che
	avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia
	il numero dei soci partecipanti.
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei
	diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che
	rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti

spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 c.c.

ART. 27

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati

dalla società. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti interni.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	L'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 30	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci di tre o cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 31

COMPETENZE

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di
	Credito ed altri Enti;
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
	- assumere lavori ed assegnarli;
	- convenire prezzi ed esigerli;
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su
	linee di credito;
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad
	altri organismi di integrazione economica e determinare
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel
	proprio ambito;
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche
	su problematiche interessanti l'attività sociale;

31 di 37

	Spetta inoltre al Presidente del Consiglio di amministrazione:
	a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della
	cooperativa;
	b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa
	c) nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti,
	ivi comprese operazioni bancarie.
	CAPO III
	COLLEGIO SINDACALE
	ART. 33
	COMPOSIZIONE
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari
	non partecipativi, la cooperativa è controllata da un
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due
	supplenti nominati dall'assemblea o alternativamente da un
	Revisore Unico la quale ne determina il compenso tenuto conto
	delle tariffe professionali.
	ART. 34
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ART. 36

CONTROLLO CONTABILE

33 di 37

34 di 37

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 40

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 41

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del Codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del presente statuto.

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo

patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART. 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 44

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmato: Tineri Sergio

Giulia Torrelli Notaio (impronta sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro
Imprese, in termini utili di registrazione.